



*Partecipazione, Integrazione, Condivisione,
Autoprotezione, Solidarietà, Sussidiarietà, Organizzazione*

Emendamenti, proposte e commenti o nuovi articolati o commi sullo schema di decreto legislativo bollinato recante riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile in attuazione della legge 16 marzo 2017, n.30

Premessa

Oltre alle proposte di modifica dell'articolato, sono state avanzate ipotesi per aggiungere nuovi articoli o commi solo su una quota parte dello schema di decreto, volti a:

- proporre di istituire un **“Comitato per la previsione e prevenzione”**: al pari dell'attività del soccorso che prevede una cabina di regia espressa dal comitato operativo alla stessa stregua anche le attività di previsione prevenzione dovrebbero avere un opportuna cabina di regia.
- proporre di istituire un **“Comitato nazionale delle strutture operative”**: al pari del volontariato che dispone di un “comitato nazionale” per la partecipazione del volontariato organizzato di PC al servizio nazionale di protezione civile, con lo stesso criterio si dovrebbe prevedere un “comitato” anche per le altre strutture operative.
- **istituire un glossario**: data l'eterogeneità delle componenti e strutture operative che afferiscono al servizio pubblico nazionale della protezione civile, ciascuna con propri linguaggi, sarebbe opportuno condividere un glossario per rendere univoca l'interpretazione della norma.
- **istituire presso i Ministeri della Repubblica e negli enti pubblici nazionali**, nell'ambito di ciascun ordinamento, gli uffici di protezione civile di protezione civile: la protezione civile è governo integrato del territorio e non solo l'indispensabile risposta all'evenienza calamitosa o catastrofica che offre conforto ad una comunità scossa, è importante allora generare una riscontrabile e palpabile intelaiatura legata al territorio *“diffusa presso la collettività, uniformemente avvertita che garantisce il servizio al maggior numero possibile di cittadini garantendo l'erogazione e l'accesso al servizio a condizioni di eguaglianza, indipendentemente dalla residenza e dalle condizioni di reddito secondo i principi di Qualità, Responsabilità, Diversità”*, finalizzata ad un assetto istituzionale fondato su un federalismo unitario e solidale di protezione civile che garantisca l'uniformità dei diritti fondamentali di tutela e solidarietà su tutto il territorio nazionale.
- **Le autorità di protezione civile di cui all'art.3 comma 1** sono ufficiali di governo.
- proporre di far **vigilare le autorità di protezione civile** sulla coerenza dei piani territoriali con le misure di prevenzione, attribuendo alle Regioni anche la verifica della coerenza degli strumenti urbanistici con i piani di protezione civile e la individuazione delle eventuali misure correttive e sanzionatorie;
- proporre di fornire il dipartimento di uno strumento programmatico per indirizzare politiche finalizzate a tutelare, prevenire o ridurre situazioni di pericolo di rilievo nazionale, introducendo anche il concetto di tutela del funzionamento di una comunità nel suo complesso, non solo di tutela di persone ed edifici

Emendamenti e proposte di nuovi articoli o commi

CAPO I

(Finalità, attività e composizione del Servizio Nazionale della Protezione Civile)

Art. 1 (Definizione e finalità del Servizio Nazionale della Protezione Civile)

Art. 1 (Definizione e finalità del Servizio Nazionale della Protezione Civile)	emendamenti proposti	commenti e osservazioni
<p>1 Il Servizio nazionale della protezione civile è il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo.</p>	<p>1. Il Servizio nazionale della protezione civile esercita la funzione di tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo e svolge le connesse attività.</p> <p>1 bis l'insieme delle attività ordinate ai fini di cui al comma 1 è svolto dal sistema nazionale di protezione civile.</p>	<p>Si ribadisce con forza che la Protezione civile è un servizio pubblico essenziale a carattere nazionale e si toglie l'ambiguità tra servizio e sistema.</p>

Art. 2 (Attività di protezione civile)

Art. 2 (Attività di protezione civile)	emendamenti proposti	commenti e osservazioni
<p>1 Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla pianificazione e gestione delle emergenze, e al loro superamento.</p>	<p>1 Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla pianificazione e gestione delle emergenze, e al loro superamento.</p>	<p>la pianificazione è un'attività di prevenzione, per quanto detto al comma 4 lettera b)</p>
<p>2 La previsione consiste nell'insieme delle attività, svolte anche con il concorso di soggetti scientifici, tecnici e amministrativi competenti in materia, dirette all'identificazione e allo studio, anche dinamico, degli scenari di rischio possibili, per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale, ove possibile, e di pianificazione di protezione civile.</p>	<p>2. La previsione consiste nell'insieme delle attività, dirette all'identificazione e allo studio, anche dinamico, dei rischi e dei possibili scenari di rischio, per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale, là ove possibile, di programmazione e pianificazione di protezione civile e per il supporto alla pianificazione territoriale.</p>	<p>Si suggerisce di ripristinare la programmazione di protezione civile: I piani sono strumenti attuativi e ordinatori coniugati manca dunque la fase programmatoria di riflessione e proposizione.</p> <p>si fa così riferimento all'art 3 comma 6 vigente 225.</p>
<p>3. La prevenzione consiste ... OMISSIS</p>	<p>idem</p>	
<p>4 Sono attività di prevenzione non strutturale di protezione civile quelle concernenti:</p> <p>a. l'allertamento del Servizio nazionale, articolato in attività di preannuncio in termini probabilistici, ove possibile e sulla base delle conoscenze disponibili, di monitoraggio e di</p>		

Art. 2 (Attività di protezione civile)	emendamenti proposti	commenti e osservazioni
<p>sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio;</p> <p>b. la pianificazione di protezione civile, come disciplinata dall'art.18;</p> <p>c. la formazione e la professionalizzazione degli operatori del Servizio nazionale;</p> <p>d. l'applicazione e l'aggiornamento della normativa tecnica di interesse;</p> <p>e. la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità e l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini;</p> <p>f. l'informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e sulla pianificazione di protezione civile;</p> <p>g. ...</p>	<p>b. la programmazione e pianificazione integrata di protezione civile, come disciplinata dall'art. 18.</p> <p>c.) la formazione e la professionalizzazione anche attraverso specifiche tecniche adottate da organismi di normazione riconosciuti;</p> <p>f) l'informazione alla popolazione sulle norme di comportamento in relazione ai vari rischi afferenti sul territorio, sugli scenari di rischio e sulla pianificazione integrata di protezione civile e del piano di soccorso e assistenza alla popolazione;</p>	<p>per il punto b) vedi commento comma 2. e all'8</p> <p>Chi sono gli operatori di protezione civile? e come avviene il loro processo di professionalizzazione? attualmente i contratto di lavoro non prevedono né il profilo professionale, ne le mansioni, ne la formazione dedicata.</p> <p>f) oppure sostituire con: l'informazione alla popolazione per tutti gli aspetti inerenti gli argomenti di protezione civile.</p>

Art. 2 (Attività di protezione civile)	emendamenti proposti	commenti e osservazioni
<p>7 Il superamento dell'emergenza consiste nell'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, oltre che alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio e all'avvio dell'attuazione delle conseguenti prime misure per fronteggiarli.</p>	<p>7 Il superamento dell'emergenza consiste nell'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, a per ripristinare i servizi essenziali e a ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, oltre che alla nonché ad effettuare la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché e la ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, e ad avviare e all'avvio dell' attuazione delle conseguenti prime misure per fronteggiarli.</p>	<p>L'articolo è scritto in modo non chiaro, si suggeriscono alcune modifiche per renderlo più chiaro</p>

Art. 3 (Servizio nazionale della protezione civile)

Art. 3 (Servizio nazionale della protezione civile)	emendamenti proposti	commenti e osservazioni
<p><i>(Articolo 1-bis, commi 2 e 3, L. 225/1992; Articolo 5, commi 1 e 2, DL 343/2001, conv. L. 401/2001; Articolo 14, commi 27 e ss., DL 78/2010, conv. L. 122/2010)</i></p> <p>Articolo 1, comma 1, lettere b) e e), L. 30/2017</p>		
<p>1 Le autorità di protezione civile che, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, garantiscono l'unitarietà dell'ordinamento esercitando, in relazione ai rispettivi ambiti di governo, le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile, sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di autorità nazionale di protezione civile e titolare delle politiche in materia; b) i Sindaci, i Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni. 	<p>b) i Sindaci, i Sindaci metropolitani, i Presidenti delle Regioni, delle Province e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni.</p>	<p>Art. 114 della Costituzione - La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi</p>

Art. 3 (Servizio nazionale della protezione civile)	emendamenti proposti	commenti e osservazioni
<p>2 Il Servizio nazionale si articola in componenti, strutture operative nazionali e regionali e soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2. In coerenza con i rispettivi ordinamenti e nell'ambito di quanto stabilito dal presente decreto, operano con riferimento agli ambiti di governo delle rispettive autorità di cui al comma 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il Dipartimento della protezione civile, di cui si avvale il Presidente del Consiglio dei ministri nell'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento del Servizio nazionale e per assicurare l'unitaria rappresentanza nazionale presso l'Unione europea e gli organismi internazionali in materia di protezione civile, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nonché le Prefetture — Uffici Territoriali di Governo; b) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Balzano, titolari della potestà legislativa concorrente in materia di protezione civile; c) i Comuni, anche in forma aggregata, le città metropolitane e le province in qualità di enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo le modalità organizzative ivi disciplinate. 	<p>a) il Dipartimento della protezione civile, di cui si avvale il Presidente del Consiglio dei ministri nell'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento del Servizio nazionale e per assicurare l'unitaria rappresentanza nazionale presso l'Unione europea e gli organismi internazionali in materia di protezione civile, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nonché le Prefetture — Uffici Territoriali di Governo;</p>	<p>fissati dalla Costituzione.</p> <p>a) Formulazione ambigua e poco trasparente, sconnessa dal corpo del testo e che, tra l'altro, equipara la Presidenza del Consiglio dei Ministri ad un Ufficio Territoriale di Governo</p> <p>Le Prefetture— Uffici Territoriali di Governo, inoltre, non rientrano in nessuna delle autorità di cui al comma 1 Occorre dunque decidere se le Prefetture—UTG sono componenti del servizio nazionale di protezione civile (quindi autorità politica) o struttura operativa nazionale. Così come è scritto è interpretabile. quale sia la loro autorità di riferimento tra quelle riportate al comma 1. A questo punto si può <i>“nitidamente riassumere la</i></p>

Art. 3 (Servizio nazionale della protezione civile)	emendamenti proposti	commenti e osservazioni
		<p><i>tensione dialettica che esiste” nel corpo dell’intero schema, tra potere elettivo e quello gestionale amministrativo, tra decentralizzazione regionale delle istituzioni pubbliche o la loro concentrazione statale, “tra l’attribuzione della decisione politica a organismi compositi della società civile e la deliberazione affidata all’esclusiva gestione delle grandi istituzioni del potere” siano esse le prefetture piuttosto che i dipartimenti centrali</i></p>
<p>3 L'articolazione di base dell'esercizio della funzione di protezione civile a livello territoriale è organizzata nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, che, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, definisce gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali, costituiti da uno o più comuni, per assicurare l'effettivo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 14, commi 27 e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.</p>	<p>3 L'articolazione di base dell'esercizio della funzione di protezione civile a livello territoriale è organizzata nell'ambito della programmazione e pianificazione integrata di protezione civile di cui all'articolo 18, che .. IDEM</p>	<p>Si ribadisce l'importanza della pianificazione integrata dunque di una visione complessiva/sistemica dei rischi. Si ribadisce l'importanza anche della programmazione delle attività, non solo della loro pianificazione ed esecuzione</p>

Art. 4 (Componenti del Servizio nazionale della protezione civile)

Art. 4 (Componenti del Servizio nazionale della protezione civile)	emendamenti proposti	commenti e osservazioni
1 Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trenta e di Bolzano e gli enti locali sono componenti OMISSIS	idem	
2 Le componenti del Servizio nazionale possono stipulare convenzioni con le strutture operative di cui all'articolo 13 o con altri soggetti pubblici.	Le componenti del Servizio nazionale nei procedimenti amministrativi di pianificazione e programmazione di Protezione civile, attuano processi di consultazione pubblica inclusivi, trasparenti ed efficaci con le strutture operative di cui all'art. 13 e con altri soggetti pubblici, e con loro possono anche stipulare convenzioni.	In questo modo il sistema lo si genera alla base, realizzando nella programmazione e pianificazione, l'auspicato processo partecipato coinvolgendo sin da subito nel processo pianificatorio anche chi poi lo dovrà attuare.
3 Le componenti del Servizio nazionale che detengono o gestiscono informazioni utili per le finalità OMISSIS	idem	
4. nuova istituzione	4) Presso i Ministeri della Repubblica e degli enti pubblici nazionali sono istituiti, nell'ambito di ciascun ordinamento, gli uffici di protezione civile di protezione civile	lettera m) art. 117 della Costituzione ove Lo Stato ha legislazione esclusiva: <i>m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.</i> Fino a qui la Costituzione, inoltre:

Art. 4 (Componenti del Servizio nazionale della protezione civile)	emendamenti proposti	commenti e osservazioni
		<ul style="list-style-type: none"> - La protezione civile è un servizio pubblico essenziale regolamentato anche dalla legge 146/90 che detta “<i>le norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati</i>”; - la protezione civile è governo integrato del territorio e non solo l’indispensabile risposta all’evenienza calamitosa o catastrofe che offre conforto ad una comunità scossa, è importante allora generare una riscontrabile e palpabile intelaiatura legata al territorio “<i>diffusa presso la collettività, uniformemente avvertita che garantisca il servizio al maggior numero possibile di cittadini garantendo l’erogazione e l’accesso al servizio a condizioni di eguaglianza, indipendentemente dalla residenza e dalle condizioni di reddito secondo i principi di Qualità, Responsabilità, Diversità</i>”, finalizzata ad un assetto istituzionale fondato su un federalismo unitario e

Art. 4 (Componenti del Servizio nazionale della protezione civile)	emendamenti proposti	commenti e osservazioni
		solidale di protezione civile che garantisca l'uniformità dei diritti fondamentali di tutela e solidarietà su tutto il territorio nazionale.

Art. 5 (Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri)

omissis

Art. 6 (Attribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile)

Art. 6 (Attribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile)	emendamenti proposti	commenti e osservazioni
<p>1. 1 Nel rispetto delle direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 e di quanto previsto dalla legislazione regionale, i Sindaci, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i Sindaci metropolitani, e i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni. Le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti territoriali di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:</p>	<p>1 Nel rispetto delle direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 e di quanto previsto dalla legislazione regionale, i Sindaci, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i Sindaci metropolitani, e i Presidenti delle Regioni, delle Province, e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in qualità di autorità territoriali di protezione civile e ufficiali di governo, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni. Le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti territoriali di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:</p>	<p>Art. 114 della Costituzione - La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.</p> <p>Autorità territoriale un neologismo funzionale in protezione civile che ne tratteggia l'aleatorietà e tende a giustificare, equiparandoli, le autorità elettive con quelle gestionali. Presidenti e Sindaci con il Prefetto successivo articolo 9 ad esempio. Tale definizione sembrerebbe invalidare la differenza tra il livello politico elettivo e quello gestionale posto al primo punto nella Delega al Governo</p>

Art. 6 (Attribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile)	emendamenti proposti	commenti e osservazioni
		e richiamato nell'articolo 1
<p>a) del recepimento degli indirizzi ... <i>OMISSIS</i> b) della promozione, attuazione e ... <i>OMISSIS</i> c) della destinazione delle risorse ... <i>OMISSIS</i> d) dell'articolazione delle strutture ... <i>OMISSIS</i> e) della disciplina di procedure e modalità ... <i>OMISSIS</i> f) nuovo inserimento</p>	<p>f) espletano la vigilanza della coerenza dei piani territoriali con le misure di prevenzione.</p>	<p>Così si da contezza all'attuale art 3 comma 6 della L. 225/92 che afferma che: <i>"i piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio devono essere coordinati con i piani di emergenza di protezione civile, con particolare riferimento a quelli previsti all'articolo 15, comma 3-bis, e a quelli deliberati dalle regioni mediante il piano regionale di protezione civile."</i></p>

CAPO II
(Organizzazione del Servizio Nazionale della Protezione Civile)

SEZIONE I
(Eventi di protezione civile)

Art. 7 (Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile)

Art. 7 (Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile)		commenti e osservazioni
<p>1. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in:</p> <p>a) emergenze di rilievo locale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, anche in forma coordinata, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;</p> <p>b) emergenze di rilievo regionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti della rispettiva potestà legislativa;</p> <p>c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e</p>		<p>b) andrebbero esplicitati meglio i poteri straordinari disciplinati dalle regioni: a cosa si riferisce? i Presidenti di regione hanno il potere di deroga ad esempio sulle gare d'appalto o ad una norma statale? oppure, in tal caso, si rimanda alle ordinanze di protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri?</p>

Art. 7 (Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile)		commenti e osservazioni
poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.		

SEZIONE II
(Organizzazione del Servizio Nazionale della Protezione Civile)

Art. 8 (Funzioni del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri)

Art. 8 (Funzioni del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri)	emendamenti proposti	commenti e osservazioni
<p>1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, OMISSIS</p> <p>a) l'indirizzo, la promozione e il coordinamento ...OMISSIS</p> <p>b) l'elaborazione dei provvedimenti finalizzati; ...OMISSIS</p> <p>c) l'elaborazione delle proposte delle direttive ...OMISSIS</p> <p>d) l'elaborazione e il coordinamento dell'attuazione dei piani nazionali riferiti a specifici scenari di rischio di rilevanza nazionale e dei programmi nazionali di soccorso, contenenti il modello di intervento per l'organizzazione della risposta operativa in caso o in vista di eventi calamitosi di rilievo nazionale;</p>	<p>d) L'elaborazione e il coordinamento dell'attuazione dei piani nazionali integrati di protezione civile relativi ai rischi naturali ed antropici, anche trattati congiuntamente secondo scenari di multirischio, e dei programmi nazionali di soccorso, contenenti il modello di intervento per l'organizzazione della risposta operativa in caso o in vista di eventi calamitosi di rilievo nazionale.</p>	<p>la pianificazione è rispetto ai rischi ed <i>anche</i> agli scenari dunque non solo rispetto agli scenari (non sempre si hanno scenari)</p> <p>Anche secondo i dettami della comunità europea, la pianificazione dovrebbe essere di tipo integrato; oggi spesso i piani di emergenza tengono in considerazione solo un rischio, oppure trattano più rischi ma in modo separato, non congiuntamente, non considerando i rischi indotti, o indipendenti, che interagiscono o si possono innescare.</p> <p>La maggior parte delle volte non</p>

Art. 8 (Funzioni del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri)	emendamenti proposti	commenti e osservazioni
<p>e) <i>il coordinamento dell'intervento del Servizio OMISSIS</i> f) <i>gli indirizzi generali per le attività di formazione OMISSIS</i> g) <i>la promozione di studi e ricerche sulla OMISSIS</i> h) <i>l'esecuzione, per l'attuazione dei piani nazionali, OMISSIS;</i></p> <p>i) la definizione dei criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e la partecipazione al processo di elaborazione delle norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone di cui all'articolo 93, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;</p> <p>l) <i>OMISSIS</i> m) <i>OMISSIS</i></p>	<p>idem idem idem idem</p> <p>i) la definizione dei criteri generali per l'individuazione delle zone soggette a rischio grave, in particolare sismico ed idrogeologico, la partecipazione al processo di elaborazione delle norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche, di cui all'art. 93, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché l'adozione di programmi annuali e pluriennali di tutela di riduzione dei rischi.</p>	<p>si tiene conto dei rischi sociali, come il lavoro, la perdita di identità, o economica, ad esempio il disagio sociale che si innesca portando, a seguito di un terremoto, la popolazione sulle coste generando lo spopolamento delle zone calamitate e il sovraffollamento delle aree di destinazione con le relative conseguenze.</p> <p><i>Attualmente la prevenzione sismica viene fatta attraverso il binomio "zonazione del territorio" e "norme tecniche di costruzione in zona sismica". Si vuole fornire al dipartimento uno strumento programmatico per indirizzare politiche finalizzate a tutelare, prevenire o ridurre situazioni di pericolo di rilievo nazionale emerse dagli scenari di danno e dalla conoscenza dei vari rischi.</i></p>

Art. 9 (Funzioni del Prefetto nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile)

Art. 9 (Funzioni del Prefetto nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile)	emendamenti proposti	commenti e osservazioni
<p>1. In occasione degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), che richiedono l'attivazione di interventi in forma coordinata, nonché di quelli di rilievo regionale o nazionale di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1 dell'articolo 7, ovvero nella loro imminenza o nel caso in cui il verificarsi di tali eventi sia preannunciato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), il Prefetto, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, nel limite della propria competenza territoriale:</p>	<p>1. In occasione degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), che richiedono l'attivazione di interventi in forma coordinata, nonché di quelli di rilievo regionale o nazionale di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1 dell'articolo 7, ovvero nella loro imminenza o nel caso in cui il verificarsi di tali eventi sia preannunciato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), il Prefetto, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, nel limite della propria competenza territoriale:</p>	<p>Il Prefetto non è autorità locale di protezione civile (vedi art.3)</p>
<p>a) assicura un costante flusso e scambio informativo con il Dipartimento della protezione civile, la Regione, i Comuni, secondo quanto previsto nella pianificazione di cui all'articolo 18, e il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno;</p> <p>b) assume, in raccordo con il Presidente della giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale,</p>	<p>b) assume, d'intesa con il Presidente della Giunta Regionale, e coordinandosi con la struttura Regionale e le strutture provinciali e dell'area metropolitana di protezione civile, la direzione unitaria</p>	

Art. 9 (Funzioni del Prefetto nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile)	emendamenti proposti	commenti e osservazioni
<p>coordinandoli con gli interventi messi in atto dai comuni interessati, sulla base del relativo piano di protezione civile, anche al fine di garantire l'immediata attivazione degli interventi di primo soccorso alla popolazione;</p> <p>c) richiede il concorso della struttura di protezione civile della Regione e delle altre strutture operative regionali;</p> <p>d) promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l'intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale;</p> <p>e) vigila sull'attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale, segnalando, con le modalità di cui alla lettera a), eventuali esigenze di ulteriori concorsi;</p> <p>f) attiva gli enti e le amministrazioni dello Stato, anche ai sensi dell'articolo 13, della legge l' aprile 1981, n. 121, e assicura il loro concorso coordinato anche mediante idonee rappresentanze presso i centri operativi territoriali.</p>	<p>dei servizi di emergenza ...</p> <p>c) richiede il concorso della struttura di protezione civile della Regione e delle altre strutture operative regionali sulla base di procedure e criteri definiti preventivamente con la Regione;</p>	<p>La Regione deve poter disporre delle sue risorse in autonomia, il concorso delle risorse regionali deve essere concordato. Tra l'altro, la Regione ha la titolarità dell'assistenza sanitaria. Non si comprende come l'attivazione e l'impiego delle risorse sanitarie possa essere delegato al Prefetto.</p>
<p>2 11 Prefetto, ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al comma 1, adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi e attiva, qualora necessario, a livello provinciale o di ambito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, gli organismi di coordinamento provvisorio previsti nella direttiva di cui all'articolo 18, comma 4.</p>		<p>All'articolo 18 comma 4 non sono citati questi organismi di coordinamento provvisorio, ma si rimanda ad una direttiva per disciplinare: <i>“Le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile, e del relativo monitoraggio e aggiornamento,</i></p>

Art. 9 (Funzioni del Prefetto nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile)	emendamenti proposti	commenti e osservazioni
		<p><i>.. omissis... al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano."</i></p>

Art. 10

(Funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile)

<p>Art. 10 (Funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile)</p>	<p>emendamenti proposti</p>	<p>commenti e osservazioni</p>
<p>1. In occasione di eventi calamitosi, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile, assicura, sino al loro compimento, gli interventi di soccorso tecnico indifferibili e urgenti, e di ricerca e salvataggio assumendone la direzione e la responsabilità nell'immediatezza degli eventi, attraverso il coordinamento tecnico-operativo e il raccordo con le altre componenti e strutture coinvolte.</p>	<p>In occasione di eventi calamitosi, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quale componente struttura fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile, assicura, sino al loro compimento, gli interventi di soccorso tecnico indifferibili e urgenti, e di ricerca e salvataggio assumendone la direzione e la responsabilità nell'immediatezza degli eventi, attraverso il coordinamento tecnico-operativo e il raccordo con le altre componenti e strutture coinvolte.</p>	<p>Se componente dovrebbe avere le stesse prerogative delle altre componenti riportate nello schema di decreto, come quella di essere autorità di protezione civile.</p> <p>Non è chiara la frase, sembrerebbe che il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sia uso ritirarsi prima di aver ultimato l'intervento</p> <p>Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, struttura dello Stato, coordina ad esempio il Servizio Sanitario?</p>
<p>2. Gli interventi di soccorso tecnico di cui al comma 1, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2, comma 6, del</p>		<p>Pleonastico il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco</p>

<p>presente decreto, sono finalizzati ad assicurare la ricerca e il salvataggio delle persone, nonché la messa in sicurezza, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità da pericoli imminenti, dei luoghi, delle strutture e degli impianti.</p>		<p>opera istituzionalmente per queste finalità. Si ha l'impressione che tale declinazione sia un horror vacui. Non aggiunge e non toglie niente ... riempie</p>
<p>3. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco opera, altresì, quale struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile, secondo le modalità e i livelli di responsabilità previsti dal proprio ordinamento, anche ai fini delle attività di cui all'articolo 2, comma 7.</p>	<p>Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco opera, altresì, quale struttura operativa fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile, secondo le modalità e i livelli di responsabilità previsti dal proprio ordinamento, anche ai fini delle attività di cui all'articolo 2, comma 7.</p>	<p>4.</p>

Art. 11 (Funzioni delle Regioni e disciplina delle funzioni delle città metropolitane e delle province in qualità di enti di area vasta nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile)

Art. 11 (Funzioni delle Regioni e disciplina delle funzioni delle città metropolitane e delle province in qualità di enti di area vasta nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile)	emendamenti proposti	commenti e osservazioni
<p>1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio della potestà legislativa concorrente in materia, disciplinano l'organizzazione dei sistemi di protezione civile nell'ambito dei rispettivi territori, assicurando lo svolgimento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 e, in particolare:</p> <p>a) le modalità di predisposizione ed attuazione delle attività volte alla previsione e prevenzione dei rischi, articolate come previsto all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, ivi comprese le procedure finalizzate all'adozione del piano regionale di protezione civile, che prevede criteri e modalità di intervento da seguire in caso di emergenza, e alla relativa attuazione;</p> <p>b) omissis;</p> <p>c) le modalità per assicurare il concorso dei rispettivi sistemi territoriali di protezione civile alle attività di rilievo nazionale, anche avvalendosi, a tal fine, del Corpo nazionale</p>	<p>a) le modalità di predisposizione ed attuazione delle attività volte alla previsione e prevenzione dei rischi, articolate come previsto all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, ivi comprese le procedure finalizzate alla adozione, al periodico aggiornamento ed al monitoraggio, con propria deliberazione, del piano regionale integrato di protezione civile, che prevede criteri e modalità di intervento da seguire in caso di emergenza, e alla relativa attuazione;</p> <p>le modalità per assicurare il concorso dei rispettivi sistemi territoriali di protezione civile alle attività di rilievo</p>	<p>Quale struttura fondamentale della protezione civile, il Corpo nazionale dei vigili del</p>

Art. 11 (Funzioni delle Regioni e disciplina delle funzioni delle città metropolitane e delle province in qualità di enti di area vasta nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile)	emendamenti proposti	commenti e osservazioni
<p>dei vigili del fuoco; d) omissis; e) omissis; f) omissis</p>	<p>nazionale e regionale, anche avvalendosi, a tal fine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;</p>	<p>fuoco può e deve essere la struttura dello stato prossima alle funzioni regionali di protezione civile e non solo per le esigenze e attività di queste di scala nazionale</p>
<p>g) le modalità di organizzazione per realizzare gli interventi necessari per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;</p> <p>h) lo spegnimento degli incendi boschivi, fatte salve le competenze statali in materia, in conformità a quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, e successive modificazioni e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;</p> <p>i) le misure per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato organizzato di protezione civile a livello territoriale, nonché delle relative forme di rappresentanza su base democratica;</p> <p>l) l'eventuale attribuzione, con le modalità previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, alle province, in qualità di enti di area vasta, di funzioni in materia di protezione civile, ivi comprese le relative risorse, con particolare riguardo a quelle relative:</p>	<p>g) le modalità di organizzazione per realizzare gli interventi necessari per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro nelle aree colpite da eventi calamitosi;</p>	<p>Se no riparte il lavoro non può esserci ripresa.</p>
<p><i>l. omissis;</i></p>		

Art. 11 (Funzioni delle Regioni e disciplina delle funzioni delle città metropolitane e delle province in qualità di enti di area vasta nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile)	emendamenti proposti	commenti e osservazioni
<p>2. <i>omissis</i>; 3. alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle proprie strutture di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di emergenze.</p>		
<p>k) Nuovo inserimento</p>	<p>k) la verifica della coerenza degli strumenti urbanistici con i piani di protezione civile e la individuazione delle eventuali misure correttive e sanzionatorie;</p>	<p>Elemento fondamentale se si vuole finalmente avviare un processo virtuoso di governo e tutela dagli eventi calamitosi.</p>
<p>2 <i>omissis</i> 3 <i>omissis</i> 4 <i>omissis</i></p>		

Art. 12 (Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile)

Art. 12 (Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile)	emendamenti proposti	commenti e osservazioni
<p>1 omissis 2 omissis 3 omissis.</p>		
<p>4. Il comune approva con deliberazione consiliare, il piano di protezione civile comunale, redatto secondo criteri e modalità da definire con direttive adottate ai sensi dell'articolo 15; la deliberazione disciplina, altresì, meccanismi e procedure per la revisione periodica e l'aggiornamento del piano, eventualmente rinviandoli ad atti del Sindaco, della Giunta o della competente struttura amministrativa, nonché le modalità di diffusione ai cittadini.</p>	<p>l'aggiornamento del piano integrato</p>	<p>Vedi quanto detto all'art.8</p>
<p>5. omissis 6. omissis 7. omissis 8. omissis</p>		

art. 12 bis operatori del Servizio nazionale di protezione civile

<p>Nuovo inserimento</p>	<p>art. 12 bis operatori del Servizio nazionale di protezione civile Sono operatori del Servizio nazionale di</p>	<p>Se all'art. 2 si parla di formazione e professionalizzazione degli operatori del Servizio nazionale andrebbe specificato meglio chi</p>
---------------------------------	--	--

	<p>protezione civile, di parte pubblica, i dipendenti afferenti alle componenti e strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile e da queste individuati secondo criteri selettivi propri di ogni singolo ordinamento.</p> <p>Sono altresì operatori del Servizio nazionale di protezione civile tutti i soggetti mobilitati dalle componenti del servizio nazionale di cui all'.4 nelle attività poste in essere in occasione o in vista di eventi emergenziali di cui all'.7.</p> <p>Gli operatori del Servizio nazionale di protezione civile sono tenuti ad operare nel pieno rispetto di comportamenti deontologicamente corretti, alla osservanza di quanto prescritto nella manualistica e nelle procedure di settore e pertanto sono responsabili solo di atti e/o omissioni commessi per colpa grave o in caso di dolo.</p>	<p>essi siano anche per dare visibilità nei rispettivi profili professionali, nelle mansioni, e nei processi di formazione a loro dedicata (la <i>professionalizzazione</i>).</p> <p>l'ideologico mancato confronto con i corpi intermedi, tra cui il sindacato, non ha permesso di cogliere gli aspetti legati alle numerose ricadute sulla resa del servizio di protezione civile che l'attuazione di tale schema legislativo comporterà, specie nella organizzazione del lavoro in tutta la PA, esponendo singolarmente e collettivamente le lavoratrici e i lavoratori; non ha permesso di cogliere l'opportunità di valorizzare quanto l'ente italiano di normazione tecnica ha pubblicato di recente sulla professione dell'operatore di protezione civile; non ha permesso, di cogliere l'opportunità di definire/indicare chi siano gli operatori di protezione civile. Il decreto non suggerisce viatici risolutivi, come l'invio alle</p>
--	--	---

		<p>istanze contrattuali, per realizzare l'omogeneità dei diritti e doveri dei pubblici dipendenti chiamati a vario titolo a rispondere alle attività e funzioni di protezione civile in ordinario e straordinario, fermi restando i rispettivi incardinamenti ordinamentali, anche alla luce della semplificazione generata dall'accordo sui nuovi comparti ed aree di contrattazione del pubblico impiego che sono passati da 11 a "4 + 1", siglato il 13 luglio del 2016</p>
--	--	--

Art. 13 (Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile)

Art. 13 (Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile)	emendamenti proposti	commenti e osservazioni
<p>1. Oltre al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile, sono strutture operative nazionali:</p> <p>a) le Forze armate;</p> <p>b) le Forze di polizia;</p> <p>c) gli enti e istituti di ricerca di rilievo nazionale con finalità di protezione civile, anche organizzati come centri di competenza, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e il Consiglio nazionale delle ricerche;</p> <p>d) le strutture del Servizio sanitario nazionale;</p> <p>e) il volontariato organizzato di protezione civile di rilievo nazionale, l'Associazione della Croce rossa italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico;</p> <p>f) il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente;</p> <p>g) le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale.</p>	<p>c) Le Università, gli enti e istituti di ricerca di rilievo nazionale con finalità di protezione civile, anche organizzati come centri di competenza, con finalità di protezione civile</p>	<p>Elencare tutti gli istituti e enti o nessuno (meglio nessuno) Si consente anche alle università di essere struttura operative. “anche organizzati come centri di competenza”: perché dirlo?. Finalità di protezione civile per evitare di finanziare ricerche non attinenti alle esigenze di protezione civile</p> <p>d) Bisognerebbe specificare: Ministero della salute; organi ed Enti nazionali; servizi sanitari regionali. Il Ministero non dovrebbe essere struttura operativa, in quanto fa parte delle componenti. E' una questione che sarebbe meglio affrontare in questa sede</p>

<p>2. Concorrono, altresì, alle attività di protezione civile gli ordini e i collegi professionali, gli enti, gli istituti e le agenzie nazionali che svolgono funzioni in materia di protezione civile e aziende, società e altre organizzazioni pubbliche o private che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile.</p>		<p>NON è chiaro chi li individua e come si individuano: la L.30/2017 parla di soggetti organizzati in base a principi innovativi. Le Direttive da adottarsi ai sensi dell'art.14 individuano anche queste organizzazioni? Ed in base a quali criteri?</p>
<p>3 omissis 4 omissis 5 omissis</p>		

SEZIONE III

(Strumenti di coordinamento e integrazione del Servizio Nazionale della Protezione Civile)

Art. 14 (Comitato operativo nazionale della protezione civile)

omissis

Art. 15 (Direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e conseguenti indicazioni operative)

Art. 15 (Direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e conseguenti indicazioni operative)	emendamenti proposti	commenti e osservazioni
<p>1. Le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri assicurano, sul piano tecnico, l'indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarità dei territori, per l'esercizio della funzione e lo svolgimento delle attività di protezione civile e sono adottate su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile e previa intesa da sancire, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza Unificata ovvero di Conferenza Stato-Regioni in ragione delle competenze interessate dalle disposizioni ivi contenute. Su specifiche materie, per la predisposizione delle proposte di direttiva di cui al presente comma, il Dipartimento della protezione civile può promuovere confronti in sede tecnica con le rappresentanze delle componenti del Servizio nazionale.</p>	<p>Le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri assicurano, sul piano tecnico, l'indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarità dei territori, per l'esercizio della funzione e lo svolgimento delle attività di protezione civile e sono adottate su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile e previa intesa da sancire, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza Unificata ovvero di Conferenza Stato-Regioni in ragione delle competenze interessate dalle disposizioni ivi contenute. Su specifiche materie, per la predisposizione delle proposte di direttiva di cui al presente comma, il Dipartimento della protezione civile promuove confronti in</p>	<p>Il servizio nazionale di protezione civile è basato su un sistema policentrico e polisemico la cui unitarietà è garantita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso il Dipartimento della Protezione Civile. In questa logica il Dipartimento dovrebbe promuovere l'integrazione nel "sistema" del servizio nazionale, delle componenti e delle strutture operative anche nella fase delle predisposizione delle proposte di direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri</p>

Art. 15 (Direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e conseguenti indicazioni operative)	emendamenti proposti	commenti e osservazioni
	sede tecnica con le rappresentanze delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale.	
<p><i>2 omissis</i> <i>3 omissis</i> <i>4 omissis</i> <i>5 omissis</i></p>		

CAPO III
(Attività per la previsione e prevenzione dei rischi)

Art. 16 (Tipologia dei rischi di protezione civile)

Art. 16 (Tipologia dei rischi di protezione civile)	emendamenti proposti	commenti e osservazioni
		l'articolo pare individuare una gerarchia dei rischi, ed una distinzione tra rischi naturali e antropici obsoleta e poco attinente alla realtà. Per come è formulato pare essere un preludio al passaggio delle competenze in materia di rischio radio-nucleare e di rischio chimico-industriale, dalla protezione civile alla difesa civile.
1. L'azione del Servizio nazionale si esplica, in particolare, in relazione alle seguenti tipologie di rischi: sismico, vulcanico, da maremoto, idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici avversi, da deficit idrico e da incendi boschivi.	1) L'azione del Servizio nazionale si esplica, in particolare , in relazione alle seguenti tipologie di rischi: sismico, vulcanico, da maremoto, idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici avversi, da deficit idrico e da incendi boschivi, chimico, radiologico e nucleare, industriale, da trasporti, ambientale e da rientro incontrollato di oggetti e detriti spaziali.	Si elimina l'ambiguità
2. Ferme restando le competenze dei soggetti ordinariamente individuati ai	2) Ferme restando le competenze dei	Il rischio sanitario è trasversale.

Art. 16 (Tipologia dei rischi di protezione civile)	emendamenti proposti	commenti e osservazioni
<p>sensi della vigente normativa di settore e le conseguenti attività, l'azione del Servizio nazionale è suscettibile di esplicarsi, altresì, per le seguenti tipologie di rischi: chimico, nucleare, tecnologico, industriale, da trasporti, ambientale, igienico-sanitario e da rientro incontrollato di oggetti e detriti spaziali.</p>	<p>soggetti ordinariamente individuati ai sensi della vigente normativa di settore e le conseguenti attività, l'azione del Servizio nazionale è suscettibile di esplicarsi, altresì, per le seguenti tipologie di rischi: chimico, radiologico/nucleare, tecnologico, industriale, da trasporti, ambientale, epidemico/pandemico e da rientro incontrollato di oggetti e detriti spaziali.</p>	<p>Si parla di “rischio” perché esiste un possibile impatto sulla salute delle persone. Il rischio “igienico-sanitario” non esiste nel glossario internazionale. Casomai esiste il rischio epidemico/pandemico., (radiologico?)</p>
<p><i>3 omissis</i></p>		

Art. 17 (Sistemi di allertamento)

Art. 17 (Sistemi di allertamento)	emendamenti proposti	commenti e osservazioni
1. <i>omissis</i>		
<p>2. Il governo e la gestione del sistema di allerta sono assicurati dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, che ne garantiscono il funzionamento e l'attività utilizzando:</p> <p>a) per il rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni meteorologici avversi, la rete dei Centri funzionali già disciplinata dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'1 marzo 2004, le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale, le reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza, nonché i Centri di competenza di cui all'articolo 21;</p> <p>b) per le altre tipologie di rischio, i prodotti della rete dei Centri funzionali di cui alla lettera a), utili alle specifiche esigenze, le reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza, nonché i Centri di competenza di cui all'articolo 21.</p>	<p>2. Il governo e la gestione del sistema di allerta sono assicurati dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, che ne garantiscono il funzionamento e l'attività, anche in collaborazione con Università, enti ed istituti di ricerca, utilizzando:</p> <p>a) per il rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni meteorologici avversi, la rete dei Centri funzionali già disciplinata dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'1 marzo 2004, le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale, le reti strumentali di</p>	<p>Analogamente alla rete dei centri funzionali per il rischio idrogeologico e meteo si realizzeranno altrettanti centri funzionali multirischio che si avvarranno delle reti di sorveglianza presenti sul territorio e della rete RAN del DPC.</p>

	monitoraggio e sorveglianza;	
3. <i>omissis</i> 4. <i>omissis</i> 5. <i>omissis</i>		

Art. 18 (Pianificazione di protezione civile)

Art. 18 (Pianificazione di protezione civile)	emendamenti proposti	commenti e osservazioni
<p align="center">Art. 18 (Pianificazione di protezione civile)</p>	<p>(Pianificazione e programmazione di protezione civile)</p>	<p>Si ripristina la programmazione di protezione civile</p>
<p>1. La pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali è l'attività di prevenzione non strutturale, basata sulle attività di previsione e, in particolare, di identificazione degli scenari di cui all'articolo 2, comma 2, finalizzata:</p>	<p>La pianificazione e programmazione integrata di protezione civile</p>	<p>Sul concetto di integrato vedi quanto espresso all'art. 8</p>
<p>a) omissis; b) omissis; c) omissis; d) omissis;</p>		
<p>e) nuova introduzione</p>	<p>e) alla promozione di schemi operativi e gestionali previdenti per garantire la continuità economico produttiva e dei servizi in caso di eventi calamitosi.</p> <p>Oppure: e) all'ideazione e attuazione di politiche non strutturali integrate di tutela dai danni.</p> <p>Oppure: al coordinamento con il servizio nazionale di protezione civile per la salvaguardia del lavoro, delle attività sociali e commerciali.</p>	<p>Si introduce il concetto di tutela del funzionamento di una comunità nel suo complesso non solo di tutela di persone ed edifici</p>

Art. 18 (Pianificazione di protezione civile)	emendamenti proposti	commenti e osservazioni
<p>2. E' assicurata la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, al processo di elaborazione della pianificazione di protezione civile, secondo forme e modalità individuate con la direttiva di cui al comma 4 che garantiscano, in particolare, la necessaria trasparenza.</p>	<p>E' assicurata la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, al processo di elaborazione della pianificazione integrata di</p>	
<p>3. <i>omissis</i></p>		
<p>4. Le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile, e del relativo monitoraggio e aggiornamento, sono disciplinate con Direttiva da adottarsi ai sensi dell'art. 15 al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano.</p>	<p>Le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione integrata di protezione civile,</p>	

Art. 19 (Ruolo della comunità scientifica)

Art. 19 (Ruolo della comunità scientifica)	emendamenti proposti	commenti e osservazioni
<p>1. La comunità scientifica partecipa al Servizio nazionale mediante l'integrazione, nelle attività di protezione civile di cui all'art. 2, di conoscenze e prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione, anche già disponibili, che abbiano raggiunto un livello di maturazione e consenso riconosciuto dalla comunità scientifica secondo le prassi in uso, anche frutto di iniziative promosse dall'Unione Europea e dalle Organizzazioni internazionali anche nel campo della ricerca per la difesa dai disastri naturali.</p> <p>2. La partecipazione di cui al comma 1 si realizza mediante le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. attività ordinarie e operative condotte in favore delle Componenti del Servizio nazionale che includono, tra l'altro, il monitoraggio e la sorveglianza degli eventi, lo sviluppo di banche dati e ogni altra attività utile per la gestione delle emergenze e la previsione e prevenzione dei rischi che fornisca prodotti di immediato utilizzo; b. attività di sperimentazione propedeutiche alle attività di cui alla lettera a), e di realizzazione di contributi scientifici e di sintesi di ricerche esistenti utili a tal fine; c. ricerca finalizzata propedeutica alla realizzazione di prodotti utili alla gestione dei rischi di cui all'art. 16 e allo studio dei relativi scenari; d. collaborazione nelle attività di predisposizione della normativa tecnica di interesse. 		<p>Non appare condivisibile il meccanismo autoreferenziale ed a circuito chiuso che prevede che la comunità scientifica stessa riconosca il livello delle conoscenze e dei prodotti derivanti da attività di ricerca ed innovazione integrabili nelle attività di protezione civile. Non è possibile che le componenti non conservino un proprio ruolo decisionale e di valutazione di ciò che risulta utile e coerente con le finalità e le priorità di protezione civile (tra l'altro questo meccanismo tutto interno alla comunità scientifica non può poi non condizionare l'individuazione dei centri di competenza di cui al successivo art. 20).</p>

Art. 20 (Commissione Grandi Rischi)

Art. 20 (Commissione Grandi Rischi)(emendamenti proposti	commenti e osservazioni
<p>1. In coerenza con le tipologie dei rischi di cui all'art. 16, la Commissione Nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi è organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile. Per la partecipazione alle riunioni della Commissione ai suoi componenti non spetta la corresponsione di compensi o di emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti. I compiti, la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione sono individuati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile</p>		<p>Solo un osservazione: La CGR dovrebbe contenere anche figure quali urbanisti e sociologi per garantire: una programmazione e pianificazione che riconnetta il gruppo sociale al territorio interventi in emergenza rispettosi dei centri storici e delle singole identità culturali</p>

Art. 21 Centri di competenza e collaborazione con gli organismi competenti in materia di ricerca

Art. 21 Centri di competenza e collaborazione con gli organismi competenti in materia di ricerca	emendamenti proposti	commenti e osservazioni
Art. 21 Centri di competenza e collaborazione con gli organismi competenti in materia di ricerca	<p style="text-align: center;">Art. 21 Centri di competenza e collaborazione con gli organismi competenti in materia di ricerca</p>	<p>Si propone l'abolizione dell'art.21</p>
<p>1.Nell'ambito della comunità scientifica e in coerenza con le tipologie dei rischi di cui all'articolo 16, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, emanato sulla base dei principi stabiliti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, gli enti e istituti di ricerca, consorzi e strutture universitarie che sono titolari e rendono disponibili conoscenze e forniscono prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione che possono essere integrati nelle attività di protezione civile, possono essere individuati quali Centri di competenza.</p>	<p>possono essere individuati, nel rispetto dei principi di eguaglianza ed imparzialità, quali Centri di competenza.</p>	<p>In primis si propone l'abolizione dell'art. 21, in alternativa pare opportuno un richiamo al rispetto dei principi di eguaglianza ed imparzialità. Flussi economici consistenti hanno creato condizioni monopolistiche in interi settori di ricerca e hanno escluso la maggior parte delle università e molti istituti <u>impedendo</u> quindi un processo ampio e democratico di confronto. In alcuni settori massicci investimenti pubblici sono stati indirizzati alla costruzione di eccellenze e laboratori la cui destinazione è incerta e non sembra comunque strettamente indirizzata alla ricerca finalizzata, e comunque</p>

Art. 21 Centri di competenza e collaborazione con gli organismi competenti in materia di ricerca	emendamenti proposti	commenti e osservazioni
		avrebbe necessitato di un'approfondita valutazione di opportunità nel momento in cui le esigenze di prevenzione sono tante a fronte di un'endemica carenza di risorse.
<p>2. Con le medesime modalità possono essere, altresì, individuati ulteriori Centri di competenza nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, diverse da quelle di cui al comma 1, che sono titolari e rendono disponibili conoscenze e forniscono prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione che possono essere integrati nelle attività di protezione civile.</p>		<p>Occorre trovare una formula che vincoli l'individuazione dei Centri di Competenza a priorità definite dalle componenti di PC rispetto a linee strategiche di azione periodicamente definite. Inoltre va fissata una durata temporale dell'elenco dei Centri di Competenza individuati, in modo che sia possibile rinnovare/integrare periodicamente l'elenco anche in relazione all'attualità delle competenze dei Centri stessi ed alla riformulazione delle linee strategiche.</p>
<p>3. Il Dipartimento della protezione civile può stipulare accordi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di procedure ad evidenza pubblica, e convenzioni con i Centri di competenza.</p>	<p>Le componenti del Servizio Nazionale di protezione civile possono stipulare accordi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di procedure ad evidenza pubblica, e convenzioni con i Centri di competenza, su temi di competenza esclusiva, negli altri casi si</p>	<p>Non si capisce perché solo il DPC, e non tutte le componenti.</p>

Art. 21 Centri di competenza e collaborazione con gli organismi competenti in materia di ricerca	emendamenti proposti	commenti e osservazioni
	precederà attraverso le norme vigenti in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture.	
4. omissis		
5. omissis		

Art. 22 (Azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile)

Art. 22 (Azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile)	emendamenti proposti	commenti e osservazioni
<p>1. Il Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento e la gestione di piani di azioni integrate di prevenzione strutturale, limitate alle strutture e infrastrutture di proprietà pubblica, e non strutturale per finalità di protezione civile, previsti con apposite norme di legge, volte al complessivo miglioramento della gestione delle emergenze e, più in generale, alla riduzione dei rischi, alla cui attuazione possono provvedere le componenti e strutture operative del Servizio nazionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.</p>		<p>Assicura il coordinamento con chi???</p> <p>Si lascia indefinito l'aspetto della prevenzione, benchè più volte sia stato denunciato il problema del deficit di prevenzione che c'è in Italia.</p> <p>Ancora una volta si sponsorizza la pratica della prevenzione del giorno dopo.</p>
<p>2. A tal fine il Dipartimento della protezione civile assicura, secondo forme e modalità da definire con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, opportune forme di coordinamento delle azioni di previsione e prevenzione, al fine di individuare le priorità d'azione in relazione alle differenti tipologie di rischio.</p>	<p>A tal fine Il Dipartimento della protezione civile assicura, secondo forme e modalità da definire con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, opportune forme di coordinamento delle azioni di previsione e prevenzione al fine di individuare le priorità d'azione in relazione alle differenti tipologie di rischio.</p>	<p>Sarebbe probabilmente meglio già da ora istituire il Comitato Nazionale per la Prevenzione non Strutturale, coordinato dal Dipartimento della protezione civile.</p>
<p>Nuovo inserimento in sostituzione del comma 2 dell'art 22</p>	<p>1.E' istituito il Comitato operativo nazionale di previsione e prevenzione di protezione civile, al fine di assicurare il coordinamento delle attività di previsione e prevenzione di protezione civile svolte dalle componenti e</p>	

Art. 22 (Azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile)	emendamenti proposti	commenti e osservazioni
	<p>strutture operative del Servizio nazionale.</p> <p>2 Il Capo del Dipartimento della protezione civile convoca il Comitato operativo di previsione e prevenzione, che opera nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri e si riunisce presso il medesimo Dipartimento.</p> <p>3 Le modalità di funzionamento del Comitato operativo nazionale della protezione civile sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.</p> <p>3.II Comitato operativo di previsione e prevenzione è presieduto dal Capo del Dipartimento della protezione civile ed è composto da ...(definire i rappresentanti) .. che vengono individuati con il decreto di cui al comma 3</p> <p>4.I rappresentanti di Amministrazioni dello Stato o delle strutture operative nazionali da esse dipendenti sono designati dai rispettivi Ministri e, su delega di questi ultimi, riassumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza e nei confronti di enti, aziende autonome e</p>	

Art. 22 (Azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile)	emendamenti proposti	commenti e osservazioni
	<p>amministrazioni controllati o vigilati, tutte le facoltà e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile, rappresentando, in seno al Comitato, l'amministrazione o la struttura di appartenenza nel suo complesso. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate autorità regionali e locali di protezione civile interessate a specifiche situazioni di emergenza, nonché rappresentanti di altri enti o amministrazioni.</p> <p>....</p>	

CAPOIV

Gestione delle emergenze di rilievo nazionale

Art. 23 (Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile)

Art. 23 (Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile)	emendamenti proposti	commenti e osservazioni
		Andrebbe chiarito il termine mobilitazione
1. <i>Omissis</i>		
2. <i>Omissis</i>		
3. <i>Omissis</i>		
4. <i>Omissis</i>		

Art. 24 (Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale)

Art. 24 (Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale)	emendamenti proposti	commenti e osservazioni
<p>1. <i>Omissis</i> 1. <i>Omissis</i> 1. <i>Omissis</i> 1. <i>Omissis</i></p>		
<p>4. L'eventuale revoca anticipata dello stato d'emergenza di rilievo nazionale è deliberata nel rispetto della procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza medesimo.</p>	<p>L'eventuale-La revoca, anche anticipata, dello stato d'emergenza di rilievo nazionale è deliberata nel rispetto della procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza medesimo.</p>	
<p>5. <i>Omissis</i> 6. <i>Omissis</i> 7. <i>Omissis</i> 8. <i>Omissis</i> 9. <i>Omissis</i></p>		
<p>Nuovo inserimento</p>		<p>Sarebbe auspicabile anche un articolo a tutela dei centri storici che garantisca che, nell'immediatezza dell'evento, gli interventi sui centri storici non ne stravolgano il loro valore storico-artistico-sociale.</p>

Art. 25 (Ordinanze di protezione civile)

Art. 25 (Ordinanze di protezione civile)	emendamenti proposti	commenti e osservazioni
<p>1. 1. Per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le ordinanze sono emanate acquisita l'intesa delle Regioni e Province autonome territorialmente interessate e, ove rechino deroghe alle leggi vigenti, devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere specificamente motivate.</p>	<p>1. Per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale il Presidente del Consiglio dei Ministri o, in caso di assenza od impedimento, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, provvede mediante ordinanze di protezione civile, da adottarsi, ove occorra e previa specifica motivazione, in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le ordinanze sono emanate acquisita l'intesa delle Regioni e Province autonome territorialmente interessate e, ove rechino deroghe alle leggi vigenti, devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere specificamente motivate.</p> <p>Non sono derogabili le norme recate dal Codice penale e dal Codice di procedura penale, quelle connesse con obblighi derivanti da trattati internazionali, le</p>	

Art. 25 (Ordinanze di protezione civile)	emendamenti proposti	commenti e osservazioni
	<p>norme previdenziali ed assicurative recate a tutela del lavoratore, le norme di contabilità generale dello Stato inerenti le modalità di rendicontazione dopo lo scadere del primo anno a far data dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'art. 24</p> <p>In attuazione delle ordinanze di protezione civile non è opponibile alcun vincolo di segretezza se non previa emanazione di motivato e specifico decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ne dà immediata comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.</p>	

Art. 25 (Ordinanze di protezione civile)	emendamenti proposti	commenti e osservazioni
<p>2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento; b. al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea; c. all'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti dei cittadini e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità; d. alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento e finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale esistenti; e. alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza; f. all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera e), entro i limiti delle risorse finanziarie e 		<p>Qui si potrebbe inserire il concetto che tali ordinanze, solo laddove ben documentate, possono essere emesse anche per opere di prevenzione NON strutturale, agevolando la Amministrazioni locali, come ad esempio lo “sfalcio” della vegetazione in un periodo di particolare siccità per evitare la propagazione degli incendi... Oppure si può specificare che si può dichiarare lo stato di emergenza anche in presenza di tali effetti metereologici che inevitabilmente potrebbero portare ad un incremento notevole degli incendi su scala nazionale..</p> <p>Valutare l’inserimento di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - disposizioni in materia di capacità operativa dei territori, in particolare dei Comuni colpiti (copertura costi di potenziamento temporaneo del personale o di specifiche facoltà di avvalimento); - disposizioni specifiche LIMITATE alle maxi-emergenze: superamento della soglia comunitaria per affidamenti con procedure di s.u. di contratti per forniture e servizi –da verificare la compatibilità con le Direttive UE-, (ovvero altre procedure

Art. 25 (Ordinanze di protezione civile)	emendamenti proposti	commenti e osservazioni
3. omissis.		
4. omissis		
5. Oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale le ordinanze sono emanate previo concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari.	Oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale le ordinanze sono emanate previo concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari e fiscali.	
6. omissis 7. omissis. 8. omissis 9. omissis 10 omissis. 11 omissis		

Art. 26 (Ordinanze volte a favorire il rientro nell'ordinario a seguito di emergenze di rilievo nazionale)

Art. 26 (Ordinanze volte a favorire il rientro nell'ordinario a seguito di emergenze di rilievo nazionale)	emendamenti proposti	commenti e osservazioni
<p>1. Almeno trenta giorni prima della scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, è adottata apposita ordinanza volta a favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria nel coordinamento degli interventi, conseguenti all'evento, pianificati e non ancora ultimati. Ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento, disposizioni derogatorie, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la riduzione di termini analiticamente individuati e disposizioni finalizzate all'eventuale rimodulazione del piano degli interventi nei limiti delle risorse disponibili.</p>	<p>1. Almeno trenta giorni prima della scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, è adottata apposita ordinanza volta a favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria nel coordinamento degli interventi, conseguenti all'evento, pianificati e non ancora ultimati. Ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento, disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e <u>servizi nonché in ordine alle procedure acceleratorie volte all'approvazione ed all'avvio degli interventi programmati</u> e disposizioni finalizzate all'eventuale rimodulazione del piano degli interventi nei limiti delle risorse disponibili</p>	
<p>2. omissis 3. omissis.</p>		

Art. 27 (Contabilità speciali per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e altre disposizioni in materia amministrativa e procedimentale)

Art. 27 (Contabilità speciali per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e altre disposizioni in materia amministrativa e procedimentale)	emendamenti proposti	commenti e osservazioni
1. omissis 2. omissis.		
3. Sulle contabilità speciali di cui al presente articolo può essere autorizzato il versamento di eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento dello specifico contesto emergenziale, diverse da quelle stanziato a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, e rese disponibili dalle Regioni e dagli enti locali interessati, da individuarsi con apposite ordinanze di protezione civile adottate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Sulle medesime contabilità possono, altresì, confluire le risorse finanziarie eventualmente provenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea.	Sulle contabilità speciali di cui al presente articolo può essere autorizzato il versamento di eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento dello specifico contesto emergenziale, diverse da quelle stanziato a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, e rese disponibili a valere sul Fondo di solidarietà dell'Unione europea, su fondi strutturali comunitari, ovvero rinvenienti da atti di prodigalità o pubbliche sottoscrizioni, ovvero dalle Regioni e dagli enti locali interessati ...	
4. omissis.		
5. Per la prosecuzione e il completamento degli interventi e delle attività previste dalle ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 25 ove non ultimati o conclusi alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale la durata della contabilità speciale può essere prorogata per un periodo di tempo determinato e comunque non superiore a 36 mesi dalla scadenza del primo termine individuato ai sensi dell'articolo 24, comma	Per la prosecuzione e il completamento degli interventi e delle attività previste dalle ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 25 affidati e non ultimati ...	

Art. 27 (Contabilità speciali per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e altre disposizioni in materia amministrativa e procedimentale)	emendamenti proposti	commenti e osservazioni
<p>3. Per gli ulteriori interventi ed attività da porre in essere secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilità che residuano alla chiusura della contabilità speciale, le risorse ivi giacenti possono essere trasferite alla regione ovvero, ove esistenti; alle agenzie regionali preposte allo svolgimento della funzione di protezione civile, o ai soggetti attuatori competenti. Per gli interventi e le attività di cui al presente comma di competenza di Amministrazioni dello Stato, le risorse finanziarie relative che residuano sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.</p>		
<p>6. omissis 7. omissis. 8. omissis 9. omissis 10. omissis 11. omissis</p>		

Art. 28 (Disciplina delle misure da adottare per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi)

Art. 28 (Disciplina delle misure da adottare per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi)	emendamenti proposti	commenti e osservazioni
	(Disciplina delle misure da adottare per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro nelle aree colpite da eventi calamitosi)	
<p>1. Al fine di dare avvio all'attuazione delle prime misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio pubblico, privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera e) del comma 2 dell'articolo 25, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile, con apposite deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottarsi in attuazione del disposto della lettera f) del citato articolo 25, si provvede all'individuazione delle modalità di concessione di agevolazioni, contributi e forme di ristoro in favore dei soggetti pubblici, privati e attività economiche e produttive, danneggiati nel rispetto dei seguenti criteri e nei limiti delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) definizione di massimali, sulla base degli effetti determinati dalla tipologia degli eventi calamitosi commisurati alla loro intensità ed estensione; b) definizione di metodologie omogenee per l'intero territorio nazionale; 	<p>Al fine di dare avvio all'attuazione delle prime misure per fare fronte ai danni, occorsi al patrimonio pubblico, privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera e) del comma 2 dell'articolo 25 i commissari delegati nominati ai sensi dell'articolo 24, comma 7, ovvero, in assenza, i soggetti attuatori individuati ai sensi dell'articolo 24, comma 6, provvedono alla redazione di un primo programma di interventi urgenti strutturali e non strutturali per la immediata messa in sicurezza delle persone e dei beni e l'assistenza delle popolazioni interessate nonché per il ripristino delle normali condizioni di vita e di lavoro. Il programma, da</p>	

<p>Art. 28 (Disciplina delle misure da adottare per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi)</p>	<p>emendamenti proposti</p>	<p>commenti e osservazioni</p>
<p>c) per i danni subiti dai soggetti privati e dalle attività economiche e produttive, in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di fondi da parte di compagnie assicuratrici, previsione che la corresponsione degli eventuali contributi pubblici per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino dei danni abbia luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza, prevedendo, in tal caso, che il contributo così determinato sia integrato con un'ulteriore somma pari ai premi assicurativi versati dai soggetti danneggiati nel quinquennio antecedente la data dell'evento;</p> <p>d) l'esclusione degli edifici abusivi danneggiati o distrutti dalla fruizione delle misure volte a superare lo stato di emergenza.</p>	<p>trasmettere al Dipartimento della Protezione civile per la presa d'atto, evidenzia altresì la stima dei fabbisogni finanziari per la realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 2. Il programma è redatto secondo le direttive adottate ai sensi dell'articolo 14 entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, che definiscono altresì modalità di aggiornamento e rimodulazione ed dettano criteri per l'individuazione di una riserva, a valere sulle disponibilità finanziarie, per la redazione di studi e ricerche finalizzati alla messa in sicurezza ed al monitoraggio del territorio colpito e per la formazione di una raccolta di progetti non immediatamente realizzabili nell'ambito delle risorse disponibili. Relativamente</p>	
<p>2. Con successive ordinanze di protezione civile adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati le modalità e i termini per la presentazione delle istanze e la relativa istruttoria.</p>		
<p>3.</p>	<p>La concessione di agevolazioni,</p>	

Art. 28 (Disciplina delle misure da adottare per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi)	emendamenti proposti	commenti e osservazioni
	<p>contribuiti e forme di ristoro di cui al comma 1 è subordinata alla verifica della regolarità edilizia per le abitazioni private ovvero della regolarità contributiva delle aziende, delle società, dei laboratori, degli studi professionali interessati. Gli interventi per il riavvio delle attività economiche e produttive danneggiate sono subordinati all'impegno al mantenimento, per almeno tre anni a far data dalla erogazione del contributo, del livello occupazionale medio attestato nei tre anni precedenti la calamità; il mancato rispetto dà luogo alla restituzione della provvidenza ricevuta oltre gli interessi calcolati al Tasso legale maggiorato di tre punti.</p>	

Art. 29 (Partecipazione del Servizio nazionale agli interventi di emergenza in ambito internazionale e al meccanismo unionale di protezione civile)

omissis

Art. 30 (Disposizioni relative all'utilizzo di segni distintivi)

Art. 30 (Disposizioni relative all'utilizzo di segni distintivi)	emendamenti proposti	commenti e osservazioni
1. e 2 omissis		
3. Al fine di porre il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile in grado di essere prontamente individuato nell'espletamento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, comma 6, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le norme riguardanti la disciplina delle uniformi e del loro uso.	Con successive direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri sarà regolamentato l'uso dei distintivi e degli eventuali DPI ed indumenti identificativi che si renderanno necessari per lo svolgimento delle attività di protezione civile ordinarie e su scenari critici, da parte del personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altri eventuali operatori di protezione civile, conformemente alle norme vigenti sull'utilizzo dei DPI e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (dlgs81/08 e smi).	La parola uniformi dovrebbe essere accuratamente evitata sia per non creare concetti di militarizzazione sia per non incorrere in corrette successive rivendicazioni sindacali dovute allo status di portatore di uniforme,
4. <i>Omissis.</i>		

CAPO V

Partecipazione dei cittadini e volontariato organizzato di protezione civile

SEZIONE I

Cittadinanza attiva e partecipazione

Art. 31 (Partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile)

Omissis

Art. 31 (Partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile)	emendamenti proposti	commenti e osservazioni
1. omissis. 2. omissis. 3. omissis. 4. omissis. 5. omissis		Si auspica che vengano previste anche altre forme di coinvolgimento dei cittadini, per esempio quella di prendersi cura delle aree di protezione civile (anche attraverso forme di partenariato pubblico privato o con concessioni, ...)

Art. 32 (Integrazione del volontariato organizzato nel Servizio nazionale della protezione civile)

Omissis

SEZIONE II

Disciplina della partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile

Art. 33 (Disciplina delle organizzazioni di volontariato e delle reti associative operanti nel settore della protezione civile a norma degli articoli 4, comma 2, 32, comma 4, e 41, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117)

Art. 34 (Elenco nazionale del volontariato di protezione civile)

Omissis

Art. 35 (Gruppi comunali di protezione civile)

Omissis

Art. 36 (Altre forme di volontariato organizzato di protezione civile)

Omissis

Art. 37 (Contributi finalizzati al potenziamento della capacità operativa, al miglioramento della preparazione tecnica, nonché allo sviluppo della resilienza delle comunità)

Omissis

Art. 38 (Partecipazione del volontariato organizzato alla pianificazione di protezione civile)

Omissis

Art. 39 (Strumenti per consentire l'effettiva partecipazione dei volontari alle attività di protezione civile)

Omissis

Art. 40 (Rimborso al volontariato organizzato di protezione civile delle spese autorizzate per attività di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e conoscenza della protezione civile)

Omissis

Art. 41 (Modalità di intervento del volontariato organizzato in occasione di situazioni di emergenza di protezione civile o nella loro imminenza)

Omissis

Art. 42 (Comitato nazionale del volontariato di protezione civile)

Omissis

CAPO VI

Misure e strumenti organizzativi e finanziari per la realizzazione delle attività di protezione civile

Art. 43 (Fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione)

Omissis

Art. 45 (Fondo regionale di protezione civile)

Omissis

In questo articolo si potrebbe fare una riflessione per far partecipare anche i Sindaci, in qualità di autorità di protezione civile ai criteri di riparto del fondo, consentendogli di avere uno strumento idoneo per esercitare l'autorità.

CAPO VII

Norme transitorie, di coordinamento e finali

Art. 47 (Coordinamento dei riferimenti normativi)

Omissis

Art. 48 (Abrogazioni)

Omissis

Art. 49 (Clausola di invarianza finanziaria)

Omissis

Art. 50 (Norme transitorie e finali)

Omissis